

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMICUCCI**

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	39
Disegno di legge (Discussione ed approvazione con modificazioni):	
Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco . . .	40

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bonomi, Chiodelli, Ciarlantini, Fassini, Guidi di Bagno, Liverani Francesco, Peverelli Carlo e Rapetti.

Avverte che partecipa alla riunione il Consigliere nazionale Fodale, autorizzato a norma dell'articolo 31 del Regolamento.

Constata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente.

BORGOMANERI dichiara che se fosse stato presente nella riunione pomeridiana del 29 maggio scorso, dopo i chiarimenti dati da S. E. il Ministro Alfieri, avrebbe senz'altro approvato il disegno di legge sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie alberghiere e turistiche.

(Il processo verbale è approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevuto da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653, e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione a potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV, che Corte Conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche con nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni vi segnalo importante argomento affinché sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Discussione del disegno di legge: Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco. (299)

PIERANTONI, *Relatore*, premette che i precedenti di questo importantissimo disegno di legge, ampiamente illustrati nella relazione ministeriale, possono riassumersi in questi due postulati: 1^o) necessità di disciplinare in maniera precisa e completa i rapporti che intercedono tra i proprietari di palchi in condominio e i proprietari di teatro; 2^o) dare ai proprietari di teatro, e, a volte, anche ai condomini, la possibilità di potersi svincolare dal condominio.

Afferma che quanti vivono in città minori, sanno che spesso questi condomini cercano di svolgere una sleale concorrenza ai proprietari di teatro. A tale riguardo ricorda che a Genova accadeva sovente che sotto i portici di Via XX Settembre si potessero comprare biglietti per palchi del « Politeama Margherita » a prezzi sensibilmente inferiori a quelli del manifesto.

Analogo grave inconveniente si verifica a Venezia per il teatro « Goldoni », nel quale tutti i palchi, indistintamente, appartengono ai condomini. Ciò produce un grandissimo danno tanto al proprietario o al gestore del teatro, quanto alle compagnie, poichè buona parte di quello che dovrebbe essere l'incasso serale viene sensibilmente diminuito appunto dal fatto che i proprietari dei palchi possono sottrarsi a qualsiasi pagamento nè contribuiscono alle spese di gestione, a meno che non ne sia fatto loro obbligo dal titolo di concessione.

Rileva che il disegno di legge precisa i limiti del diritto di palco, ne regola il godimento e ne stabilisce gli oneri, intendendo il legislatore di impedire che i titolari di tale diritto si possano rifiutare persino di provvedere alla ordinaria manutenzione dei palchi, come è accaduto recentemente per il teatro « Argentina » di Roma, e tale rifiuto sia ritenuto giuridicamente fondato, allo stato della legislazione, dalla magistratura.

Afferma che coloro che si appassionano e vivono la vita del teatro non possono non trovare questo provvedimento assolutamente indispensabile.

Osserva che nelle leggi precedenti è stato ammesso che i Comuni possano espropriare i palchi quando il Comune è proprietario di un teatro; tale diritto viene ora riconosciuto anche ai privati proprietari dei teatri, secondo la legge della espropriazione per pubblica utilità del 1865, salvo qualche lieve modifica che ne renderà la procedura più snella e più rispondente al fine.

Conclude avvertendo di avere proposto alcuni emendamenti che hanno già avuto il consenso da parte di S. E. il Ministro della cultura popolare.

BONARDI desidera difendere una certa categoria di palchettisti, pur ammettendo che i casi citati dal camerata Pierantoni sono veramente condannabili.

Afferma che il « Teatro Grande » di Brescia è tutto di palchettisti, i quali pagano un canone annuo per tenere il teatro aperto e pagano anche un canone a teatro chiuso per la manutenzione e gli ammodernamenti del teatro.

Per questi palchettisti i palchi costituiscono un onere passivo tanto che hanno offerto al Comune tutti i loro palchi; ma il Comune ha rifiutato non avendo i mezzi occorrenti per tenere aperto il teatro.

Anche a Verona esiste un teatro tutto di palchettisti, e anche là i palchettisti concorrono al buon funzionamento del teatro.

Rilevando che il disegno di legge vuol regolare i rapporti fra i proprietari dei teatri e i titolari del diritto di palco, osserva che le sue disposizioni non potranno applicarsi quando tutti i palchettisti sono proprietari di un teatro.

Constata che nel disegno di legge si dà facoltà a privati di chiedere la espropriazione dei teatri e dei palchi, e ciò evidentemente per mantenere in efficienza i teatri. Non vorrebbe però che nonostante questa eccezionale concessione fatta a cittadini privati, chi ottiene tale concessione non riuscisse poi a man-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tenere aperto il teatro per ragioni economiche. Se ciò si verificasse le finalità per cui l'espropriazione è stata concessa sarebbero frustrate.

Conclude affermando di essere favorevole al disegno di legge.

PIERANTONI, *Relatore*, nota che il « Teatro Grande » di Brescia è stato spesso affittato ad impresari teatrali con notevole vantaggio per i palchettisti.

Riconosce però che vi sono dei palchettisti che sono benemeriti e degni di plauso.

Rileva che le preoccupazioni del Consigliere nazionale Bonardi non hanno ragione d'essere, perchè l'espropriazione per pubblica utilità dei teatri è sottoposta a numerose cautele, e in ogni modo deve essere autorizzata dalle autorità competenti.

Osserva che il diritto di procedere ad espropriazione per pubblica utilità è già da tempo riconosciuto anche ai privati, i quali quando ottengono una concessione, per esempio, per derivazione d'acqua o per la costruzione di una ferrovia, possono espropriare per pubblica utilità i terreni loro occorrenti ed hanno anche il diritto di occupazione che viene accordato con decreto del Prefetto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

Avverte che il relatore consigliere Pierantoni all'articolo 4 ha presentato il seguente articolo sostitutivo, accettato dal Governo:

ART. 4.

Le spese necessarie per la conservazione dei palchi sono sostenute dai rispettivi titolari e qualora questi non vi provvedano possono essere sostenute dal proprietario del teatro salvo a questo il diritto di rivalsa.

Il titolare del diritto di palco può liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese su accennate con l'abbandono del suo diritto.

Rientrano fra le spese di cui sopra i contributi per l'assicurazione dell'edificio destinato a teatro contro i rischi cui può essere esposto a causa d'incendio, salve le convenzioni particolari riferibili ai singoli palchi.

I titolari del diritto di palco non possono apportare nel palco stesso modificazioni che siano in contrasto con le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro e devono richiedere in ogni caso il preventivo consenso del proprietario del teatro.

BONARDI rilevando che alla fine del secondo comma è detto: « che il titolare del diritto di palco può liberarsi dall'obbligo di so-

stenere le spese con l'abbandono del suo diritto », chiede a favore di chi avviene tale abbandono.

PIERANTONI, *Relatore*. Evidentemente a favore del proprietario, che è quello che ha sostenuto le spese. Crede che non si sia voluto arrivare, da parte del legislatore, ad una più specifica dizione, perchè ci potrebbe essere un terzo, il quale, pagando le spese, può subentrare nel diritto del proprietario.

FODALE essendo stato uno dei collaboratori nella compilazione del disegno di legge, desidera chiarire questo punto. La dizione « abbandono del suo diritto » è stata adoperata per non precisare eccessivamente, nel caso che un terzo si volesse sostituire al titolare del diritto di palco. Non si è voluto parlare di cessione per non dare adito ad una interpretazione incerta della legge.

Si è perciò adottato il termine generico abbandono per significare l'abbandono del diritto e della obbligazione.

(A questo punto interviene alla riunione il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni S. E. COSTANZO CIANO).

PETTINI chiede se il preventivo consenso del proprietario del teatro per apportare modifiche nel palco debba essere chiesto anche se le modifiche non riguardano le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro.

PIERANTONI, *Relatore*, ritiene che l'ultimo comma dell'articolo 4 sia abbastanza chiaro; il legislatore vuole intendere che modificazioni se ne possono apportare, sempre che non turbino la linea architettonica e sempre che il proprietario dia il suo consenso, e ciò per impedire che i palchettisti possano fare modificazioni ai loro palchi mentre si svolge la stagione. Il consenso del proprietario del teatro è quindi prescritto per porre una remora alle eventuali bizzarrie dei condomini.

RIDOLFI ritiene che la legge debba essere chiara quanto più è possibile per evitare interpretazioni contrastanti, e ciò a proposito della frase del secondo comma « l'abbandono del suo diritto ». Rileva che la dizione « abbandono del suo diritto » potrebbe essere interpretata nel senso che l'abbandono avvenga automaticamente a favore del proprietario del teatro, nel caso che il palchettista abbandonasse il suo diritto, mentre potrebbe essere interpretata anche nel senso che il palchettista ha diritto di cedere questo suo diritto a un terzo.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che il legislatore nel dire « abbandono del suo diritto » si è attenuto logicamente a quello che è

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il linguaggio giuridico e la prassi giuridica in questa materia.

S. E. il Presidente della Camera può illuminare su quanto sta per dire. Nel diritto marittimo si usa la frase « abbandono della nave ». A favore di chi è fatto? A favore del creditore.

Così nel caso in esame l'abbandono del diritto di palco è fatto a favore del proprietario del teatro, il quale avrà anche la possibilità di sostituire a quel condomino un altro condomino.

Ecco perchè, a suo giudizio, il legislatore ha voluto adoperare una dizione lata che lasci ogni maggiore possibilità.

FODALE. Esattissimo. È perfettamente vero che nel nostro diritto positivo, per la prima volta, dopo il diritto marittimo, noi troviamo la parola « abbandono ». Ecco perchè fa una certa impressione, ma può assicurare che il concetto giuridico è perfettamente esatto.

BONELLI crede che invece di chiedere il consenso al proprietario del teatro per apporre modificazioni al palco, sarebbe più opportuno farlo chiedere agli uffici che tutelano l'estetica degli edifici pubblici, e ciò per essere sicuri che le modifiche non saranno in contrasto con le esigenze architettoniche del teatro.

PRESIDENTE osserva che quanto chiede il Consigliere nazionale Bonelli è già previsto dal disegno di legge. Anche il proprietario dovrà sottostare alle norme degli uffici che tutelano l'estetica.

Pone a partito l'articolo 4 nella formulazione proposta dal relatore, accettata dal Governo.

(È approvato).

Avverte che sull'articolo 5 il relatore Pierantoni ha presentato il seguente emendamento, che il Ministro della cultura popolare ha fatto sapere di accettare:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 5, col seguente:

Qualora il teatro appartenga a più proprietari la facoltà d'innovazione spetta alla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote e contro le deliberazioni della maggioranza è dato ricorso al Ministro della cultura popolare, la cui decisione è definitiva. In ogni caso i titolari del diritto di palco sono tenuti a concorrere alla spesa occorrente per le innovazioni secondo le norme degli articoli seguenti ».

BRAGAGLIA nota che date le nuove esigenze tecniche per le installazioni elettriche, specie nei teatri settecenteschi, occorre disporre dei palchi di proscenio. Se i proprietari si oppongono come faranno i tecnici per la installazione?

PIERANTONI, *Relatore*, crede che tecnicamente si possa sopperire altrimenti. Ad ogni modo la questione dovrebbe essere esaminata in altra sede.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5 con l'emendamento proposto dal relatore, e accettato dal Governo.

(È approvato).

Comunica che all'articolo 6 è stato presentato un emendamento dal relatore, Consigliere nazionale Pierantoni, così concepito:

« Sostituire gli ultimi tre commi dell'articolo 6, con i seguenti:

Entro trenta giorni da tale comunicazione gl'intimati, qualora vogliano contestare l'ammontare della spesa nel suo complesso o la quota a loro carico, possono ricorrere al Ministro della cultura popolare, la cui decisione è irrevocabile.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dei lavori ».

Avverte che su questo emendamento, accettato dal Ministro della cultura popolare, non è stato ancora interpellato il Ministro di grazia e giustizia il cui parere è necessario.

PIERANTONI, *Relatore*. La ragione di questa modifica è molto chiara, in quanto si tratta di impedire che si perpetuino delle liti davanti ai tribunali.

FODALE osserva che durante i lavori preparatori in sede di Commissione ministeriale era già stato proposto un emendamento del genere che non trovò accoglimento, in omaggio al principio generale della unità della giurisdizione.

Rileva che in seguito a ciò fu escogitata una procedura per quanto possibile rapida, cioè fu disposta la risoluzione delle opposizioni con un'unica sentenza e affermato il principio che l'opposizione non sospende la esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE sospende la riunione per sentire il pensiero del Ministro di grazia e giustizia sull'emendamento Pierantoni.

(La riunione, sospesa alle 11,20, viene ripresa alle 11,45).

PRESIDENTE comunica che il Ministro di grazia e giustizia e quello della cultura popolare accettano l'emendamento agli ultimi tre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comma dell'articolo 6 presentato dal camerata Pierantoni, peraltro così modificato:

« Entro trenta giorni da tale comunicazione gl'intimati, qualora non sia raggiunto l'accordo in via amministrativa, davanti al Ministro della Cultura Popolare, sia per l'ammontare della spesa nel suo complesso, sia per la quota a loro carico, potranno adire l'Autorità giudiziaria.

Nel caso di più opposizioni, queste sono riunite e decise con unica sentenza.

Nè l'azione giudiziaria, nè il ricorso in via amministrativa, sospendono l'esecuzione dei lavori ».

Pone a partito l'articolo 6 con questo emendamento.

(È approvato — Si approvano gli articoli 7 e 8).

BONARDI sull'articolo 9 fa presente che se il palchettista per una ragione qualsiasi non può servirsi del palco, può cederlo od affittarlo ad altri ad un prezzo inferiore a quello fissato per i palchi destinati al pubblico. Ma ciò è evitato dall'articolo in esame, e quindi il palco resterebbe vuoto, rischiando di avere così teatri con palchi vuoti.

Osserva che per i teatri, in cui i palchi sono tutti dei palchettisti e questi pagano un canone, non vi dovrebbe essere il vincolo di adeguare l'affitto ad un prezzo piuttosto che ad un altro. Può accadere che il proprietario del palco trovi modo di affittare il palco ad un prezzo inferiore a quello che è stabilito nel manifesto e non lo trovi invece per lo stesso prezzo del manifesto. Trova poi strano che mentre la disposizione dell'articolo 9 è evidentemente fatta nell'interesse del gestore del teatro, questi si faccia giudice se la cessione sia stata regolare o no.

PIERANTONI, *Relatore*, ritiene che le preoccupazioni del Consigliere nazionale Bonardi non abbiano ragione di sussistere, in quanto il titolare del diritto di palco può cedere l'uso del palco al prezzo che vuole per il tramite del gestore. Quanto alla cessione gratuita o al dono dell'uso del palco, osserva che se il titolare del diritto di palco ne avvertirà il gestore, questo non avrà difficoltà da opporre. Ma se sotto il pretesto del dono si celasse una frode, contro di essa il gestore avrà sempre la possibilità di agire.

LUALDI ritiene che sarebbe necessario specificare chi può usare del palco, onde evitare che il gestore sia costretto a svolgere un'azione pressochè di polizia.

È contrario poi all'ultimo comma dell'articolo col quale si dà facoltà al gestore di

esigere una somma pari a tre volte il prezzo stabilito nel manifesto.

FODALE afferma che la disposizione contenuta nell'articolo 9 ha lo scopo di evitare gli abusi nel commercio dei palchi. Quando il titolare del diritto di palco vuole regalare l'uso del suo palco, esso è padronissimo di farlo. Quello che si vuole evitare è il caso dei mediatori di palchi che raccolgono le chiavi di diversi palchi e li vendono. Quanto al secondo comma dell'articolo 9, fa presente che la Commissione ministeriale che ha elaborato il disegno di legge aveva proposto una norma di carattere contravvenzionale. Il Ministero della giustizia però ha inserito il comma in parola, la cui gravità è evidente, in quanto il gestore diventa creditore di una somma pari a tre volte il prezzo stabilito nel manifesto, cioè applicherà in fondo una specie di ammenda a proprio favore.

PIERANTONI, *Relatore*, rileva che le preoccupazioni suscitate dall'ultimo capoverso dell'articolo 9 non hanno fondamento, perchè è giusto che vi sia una sanzione a carico del titolare del diritto di palco che contravviene alla legge.

Osserva che, in linea pratica, il gestore del teatro, con un procedimento ingiunzionale, chiederà al contravventore una somma pari a tre volte il prezzo, quando sia stato venduto il palco per un prezzo inferiore a quello stabilito nel cartello.

PUCETTI ritiene che prima di stabilire le norme per la cessione dei palchi si sarebbe dovuto stabilire se il titolare del palco sia tenuto a concorrere alla spesa dello spettacolo. E una volta stabilito che i palchettisti debbono concorrere con una quota alla spesa dello spettacolo, non vi sarebbe stato più motivo per pretendere che la cessione del palco avvenga a determinate condizioni.

RIDOLFI ritiene che quando il titolare del diritto di palco non paga alcun canone è logico, se vuol cedere il palco, che lo debba fare per il tramite del gestore del teatro. Se invece il titolare del diritto di palco paga un canone, allora dovrà essere libero di cedere il palco come crede meglio.

BONARDI si associa alla dichiarazione del Consigliere nazionale Ridolfi.

PUCETTI ritiene che lo spirito della legge sia quello di porre i palchettisti nella condizione di rinunciare al loro diritto. Comunque non comprende come vi possano essere due categorie di palchettisti: quelli che pagano lo spettacolo, e quelli che non lo pagano.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Vorrebbe quindi che tutti i palchettisti fossero tenuti a concorrere alla gestione dello spettacolo e a pagare il canone corrispettivo al posto che occupano. Poi saranno liberi di fare quello che vogliono.

LUGINI avendo avuto la possibilità di esaminare la situazione dei teatri dell'Italia centrale, ove esistono i titolari del diritto di palco, ha constatato che non c'è in generale pagamento di canone fisso, ma soltanto di un canone occasionale, cioè i palchettisti pagano un canone se si apre il teatro. Ricorda di aver studiato e formulato un piano di abbonamento e di averlo applicato per il teatro di Rieti, ottenendo risultati molto lusinghieri sia per il numero degli spettacoli che per il prezzo di abbonamento.

BONARDI propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che il fatto di pagare o non pagare un determinato canone al gestore del teatro non modifica in nessun modo la situazione del titolare del diritto di palco nei confronti del gestore stesso. Non bisogna infatti dimenticare che il pagamento o il non pagamento di un canone ha il suo fondamento negli atti originali che diedero luogo alla creazione del condominio nel teatro.

Ricorda che il teatro « Argentina » di Roma è un teatro nel quale non solo i 14 titolari del diritto di palco non pagano nessun canone, ma hanno diritto tutto l'anno a ricevere dal gestore del teatro un certo numero di biglietti di ingresso del tutto gratuiti.

Non può ammettere che il titolare del diritto di palco possa abusare del suo diritto. Non bisogna dimenticare che questo diritto è molto limitato, che si può usare soltanto entro determinati confini, e col pieno rispetto dei diritti altrui.

Ritiene giusto che se il titolare vuole cedere l'uso del suo palco, questi lo possa fare,

ma a quel giusto prezzo che non costituisca una illecita concorrenza al gestore del teatro. Unica garanzia possibile è che per fare tale cessione il titolare del palco si serva del gestore del teatro.

Per quanto la disposizione contenuta nell'ultimo comma si possa ritenere severa, rileva che essa sarà tanto più efficace in quanto colui che sa di dover pagare tre volte il prezzo stabilito nel cartello, non cadrà tanto facilmente nell'inosservanza della legge.

Ripete infine che il gestore del teatro per ottenere la somma rappresentante tre volte il prezzo del cartello, dovrà fare un procedimento ingiuntivo, nel quale il titolare del palco potrà dimostrare la propria buona fede quando vi sia. Propone quindi che l'articolo 9 sia approvato così come è proposto nel disegno di legge ministeriale.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 9.

(È approvato — Si approvano gli articoli da 10 a 22).

FODALE sull'articolo 23, osserva che la estensione delle norme contenute negli articoli 16 e 17 di questo disegno di legge, relative all'indennità di esproprio dei teatri o dei palchi, ai Comuni e agli altri enti di diritto pubblico, renda più efficace in pratica la legge del 17 giugno 1937, n. 1221. In questa, infatti, non era stato fissato il tasso di capitalizzazione del 100 per 8, e si era dimenticato di operare una congrua detrazione, in considerazione del fatto che non tutti gli incassi vanno al proprietario del teatro, ma una parte va al gestore dello spettacolo.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 23.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12,35.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco. (299)

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

I rapporti tra i proprietari di edifici o parte di edifici adibiti a teatro e i titolari del diritto di palco nei teatri medesimi sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

Il diritto di palco consiste nella facoltà di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro è destinato.

L'estensione e le modalità dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo, dalle consuetudini teatrali.

Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprietà sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.

ART. 3.

Il titolare del diritto di palco non ha alcuna ingerenza nella manutenzione del teatro e nell'amministrazione dell'azienda teatrale.

Spetta unicamente al proprietario o gestore del teatro di predisporre e organizzare i pubblici spettacoli; il titolare del diritto di palco non può richiederne, nè darne, a proprie spese, salvo patto contrario.

ART. 4.

Le spese necessarie per la conservazione dei palchi sono sostenute dai rispettivi titolari e qualora questi non vi provvedano possono essere sostenute dal proprietario del teatro salvo a questo il diritto di rivalsa.

Il titolare del diritto di palco può liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese su accennate con l'abbandono del suo diritto.

Rientrano fra le spese di cui sopra i contributi per l'assicurazione dell'edificio destinato a teatro contro i rischi cui può essere esposto a causa d'incendio, salve le convenzioni particolari riferibili ai singoli palchi.

I titolari del diritto di palco non possono apportare nel palco stesso modificazioni che siano in contrasto con le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro e devono richiedere in ogni caso il preventivo consenso del proprietario del teatro.

ART. 5.

Il proprietario dell'edificio destinato a teatro non può eseguire innovazioni dirette all'uso più comodo e redditizio del teatro senza l'autorizzazione del Ministro della cultura popolare ed, ove occorra, l'approvazione del Prefetto ai sensi dell'articolo 158 del Regolamento di pubblica sicurezza approvato con il Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62.

Qualora il teatro appartenga a più proprietari la facoltà d'innovazione spetta alla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote e contro le deliberazioni della maggioranza è dato ricorso al Ministro della cultura popolare, la cui decisione è definitiva. In ogni caso i titolari del diritto di palco sono tenuti a concorrere alla spesa occorrente per le innovazioni secondo le norme degli articoli seguenti.

ART. 6.

Sono a carico dei rispettivi titolari le spese incontrate per uniformare i palchi e i relativi arredamenti alle nuove condizioni estetiche del teatro. L'ammontare complessivo della spesa col progetto di ripartizione tra i diversi obbligati deve essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell'inizio dei lavori.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Entro trenta giorni da tale comunicazione gl'intimati, qualora non sia raggiunto l'accordo in via amministrativa davanti al Ministero della Cultura Popolare, sia per l'ammontare della spesa nel suo complesso, sia per la quota a loro carico, potranno adire l'Autorità giudiziaria.

Nel caso di più opposizioni, queste sono riunite e decise con unica sentenza.

Nè l'azione giudiziaria, nè il ricorso in via amministrativa sospendono l'esecuzione dei lavori.

ART. 7.

I titolari del diritto di palco che non intendono concorrere nelle spese di cui all'articolo precedente sono tenuti a cedere il loro diritto al proprietario del teatro che ne faccia richiesta, dietro corrispettivo che sarà determinato coi criteri fissati nei successivi articoli 16 e 17.

ART. 8.

Le spese di cui all'articolo 6 sono ripartite, in mancanza di apposite convenzioni, fra i titolari del diritto di palco, assegnando a ciascuno una quota proporzionale al valore del suo diritto.

Tale valore si determina in base al reddito accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati. In mancanza di accertamento dell'imponibile, il valore è stabilito mediante perizia da ordinarsi dal Presidente del Tribunale, previa citazione di tutti gl'interessati, tenendo conto dell'ampiezza e dell'ubicazione dei singoli palchi coi relativi accessori e di ogni altro elemento di stima.

I contributi di cui al secondo comma dell'articolo 4 devono essere proporzionati al valore di ciascun palco in relazione al valore dell'edificio che forma oggetto dell'assicurazione.

ART. 9.

I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sarà tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.

In caso d'inosservanza di questa norma il gestore può esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.

ART. 10.

L'accesso ai palchi di proprietà privata importa sempre, per ciascuna persona che assiste allo spettacolo, il pagamento del bi-

glietto d'ingresso nella stessa misura fissata per l'ingresso ai palchi destinati al pubblico.

Il titolare del diritto di palco è inoltre tenuto a rimborsare al proprietario o al gestore del teatro le somme da questi pagate, in corrispettivo della cessione dei diritti di autore, per l'occupazione del palco medesimo.

Restano privi di effetto i patti contrari alle disposizioni dei due commi precedenti, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Il proprietario o gestore del teatro, per ottenere il rimborso delle somme da lui anticipate, relative ai diritti erariali o ai diritti demaniali sulle opere di pubblico dominio spettanti ai palchettisti, a norma degli articoli 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, e 8 del Regio decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1369, può valersi del procedimento d'ingiunzione.

Il decreto d'ingiunzione è immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

CAPO II.

NORME CONCERNENTI L'ESPROPRIAZIONE DEI TEATRI IN REGIME DI CONDOMINIO E L'ESPROPRIAZIONE DEI PALCHI.

ART. 12.

Chi abbia la comproprietà del teatro per una parte costituente almeno la metà del suo valore, previa autorizzazione del Ministro per la cultura popolare, che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, può chiedere l'espropriazione della parte spettante agli altri condomini.

L'espropriazione di cui sopra può essere chiesta da uno o più condomini che rappresentino almeno un terzo del valore del teatro quando, per esigenze di pubblico interesse, sia riconosciuta l'utilità di eseguire notevoli lavori di ricostruzione, di trasformazione o di ampliamento del teatro e gli altri condomini si rifiutino di concorrere nella spesa relativa.

Il Ministro della cultura popolare, in ogni caso, prima di concedere l'autorizzazione deve sentire gli altri condomini interessati.

Nel caso previsto dal secondo comma, qualora il Ministro della cultura popolare riconosca che i lavori siano urgenti ed indifferibili, di concerto col Ministro dei lavori

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pubblici, può disporre l'occupazione dell'immobile espropriando, prefiggendo un termine per l'esecuzione dei lavori.

ART. 13.

L'espropriazione è disposta dal prefetto della provincia. Essa impone l'obbligo da parte degli esproprianti e dei loro successori a titolo universale o particolare di mantenere la destinazione dell'immobile a teatro per almeno cinquant'anni. Il Ministro della cultura popolare può disporre che le opere fatte in contravvenzione a questo divieto siano distrutte e che sia rimesso l'immobile nel pristino stato, facendo eseguire gli ordini relativi a spese del contravventore.

ART. 14.

Per la procedura di espropriazione e per la liquidazione delle indennità spettanti ai condomini espropriati si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359; possono tuttavia essere abbreviati i termini, con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Qualora nel teatro esistano diritti di palco che siano compresi nell'espropriazione, l'indennità relativa sarà liquidata coi criteri di cui ai successivi articoli 16 e 17.

ART. 15.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, il proprietario di un teatro, o chi ne abbia la comproprietà per una parte costituente almeno un terzo del suo valore, previa autorizzazione del Ministro per la cultura popolare, può chiedere l'espropriazione per causa di pubblica utilità dei palchi, coi relativi accessori, formanti oggetto di proprietà separata.

Il Ministro, prima di concedere l'autorizzazione, deve sentire gli altri condomini interessati.

L'espropriazione è disposta dal prefetto della provincia; essa importa il divieto da parte degli esproprianti e dei loro successori a titolo universale o particolare di alienare separatamente i palchi espropriati. Ogni pattuizione contraria a questo divieto è nulla.

ART. 16.

L'indennità dovuta ai proprietari dei palchi espropriati consiste nella somma cor-

rispondente al reddito annuo netto di ciascun palco capitalizzato in ragione del cento per otto.

Il reddito netto si determina prendendo a base la media dei fitti percepiti o che avrebbero potuto percepirsi da una locazione continuativa, nell'ultimo quinquennio, avuto riguardo al normale esercizio del teatro, detraendosi l'importo complessivo dei tributi e delle spese di qualsiasi natura nella misura fissa del trenta per cento.

Qualora nell'ultimo quinquennio il teatro non sia stato aperto al pubblico la determinazione del reddito sarà fatta mediante perizia, possibilmente tenendo conto della situazione analoga di altri teatri ed apporrandovi sempre la riduzione del trenta per cento.

ART. 17.

Quando al diritto di palco sia connessa la comproprietà di locali comuni ad altri proprietari di palchi, ovvero di talune parti dell'edificio indicate nel terzo comma dell'articolo 2, l'espropriazione del palco si estende di diritto alla quota di partecipazione sulle anzidette cose comuni.

In tal caso è dovuto all'espropriato un supplemento d'indennità in relazione al valore della sua quota di comproprietà.

Tale quota, ove il titolo non disponga altrimenti, si presume eguale a quella degli altri condomini, se trattasi di locali che formano oggetto di comunione fra i proprietari di palchi; se invece la comunione riguardi talune parti dell'edificio indicate nell'articolo 2 la quota espropriata, salvo titolo contrario, si considera proporzionata al valore del palco in relazione al valore dell'edificio destinato a teatro.

ART. 18.

I comproprietari di un edificio destinato a teatro, a favore dei quali sia avvenuta la espropriazione delle altre quote di condominio, ovvero dei palchi, acquistano sui beni espropriati diritti proporzionali alla loro quota di comproprietà dell'edificio.

ART. 19.

Per l'esecuzione degli espropri previsti dall'articolo 15 si osserva la procedura speciale disciplinata negli articoli seguenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 20.

La domanda di espropriazione deve essere corredata dell'autorizzazione ministeriale prescritta nell'articolo 15, dell'elenco dei palchi e degli altri eventuali diritti da espropriare e del prezzo offerto per l'espropriazione.

Qualora l'espropriazione sia promossa da una parte dei comproprietari del teatro, la domanda deve essere notificata agli altri partecipanti al condominio, i quali hanno facoltà di assistere alla procedura di esproprio e conservano il diritto di associarsi alla richiesta di espropriazione fino alla scadenza del termine fissato per il deposito dell'indennità.

Il Prefetto, esaminata la regolarità della domanda, dispone che, in contraddittorio fra l'espropriante e gli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei palchi, dei locali annessi e degli altri diritti che formano oggetto della domanda di espropriazione.

In base alla risultanza dello stato di consistenza, alle deduzioni delle parti od ai criteri di valutazione fissati negli articoli 16 e 17, sentito ove occorra un tecnico scelto negli albi professionali, il Prefetto determina la somma da corrispondersi quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni palco e per le altre cose che vi siano connesse, a tacitazione anche dei diritti reali che possono sussistere sul palco medesimo e sugli accessori, e ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, fissando il termine per l'adempimento.

ART. 21.

Eseguito il deposito, gli esproprianti richiedono al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e d'immissione in possesso dei palchi e delle altre cose che vi siano connesse, descritti nello stato di consistenza di cui all'articolo precedente.

Il decreto di cui sopra è trascritto, a cura dell'espropriante, nell'Ufficio delle ipoteche ed è successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi.

ART. 22.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gl'interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria le loro opposizioni in relazione alla misura della indennità.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia stata proposta opposizione, l'indennità determinata in base agli articoli precedenti diviene effettiva e non può essere modificata.

ART. 23.

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni promosse dai comuni o da altri enti di diritto pubblico in virtù della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1221.